

ATTESTATO DI RISCHIO

Che cos'è

L'attestazione sullo stato del rischio è il documento che la compagnia di assicurazione rilascia in prossimità della scadenza annuale della polizza RCA, nel quale sono indicate le caratteristiche del rischio assicurato.

L'attestato serve non solo a conoscere la propria situazione "di merito" o di "rischio" (in modo da poter calcolare la somma da pagare alla successiva scadenza), ma è fondamentale soprattutto nel momento in cui si vuole cambiare assicurazione e si richiedono i preventivi alle varie agenzie, in quanto, insieme al libretto di circolazione, è il primo documento che viene richiesto.

L'attestato permette quindi all'assicurato di cambiare compagnia assicuratrice conservando comunque la propria storia assicurativa e la stessa classe di merito.

La **legge Bersani**, inoltre, in caso di acquisto di un veicolo aggiuntivo, permette di usufruire della stessa classe di merito risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito dal proprio veicolo o da quello di un proprio familiare convivente.

In tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto, relativo a un ulteriore veicolo della medesima tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del proprio nucleo familiare, l'impresa di assicurazione non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo.



Come funziona

L'attestato riporta i sinistri del veicolo verificatisi negli **ultimi 5 anni**, liquidati dall'assicurazione o non ancora pagati (in riserva).

I sinistri pagati sono poi suddivisi in sinistri con responsabilità principale (pari o superiore al 51%) e sinistri con responsabilità paritaria (per i quali viene anche indicata la percentuale di responsabilità: il *malus* non scatta fino a che la somma di tali percentuali, nel quinquennio presente nell'attestato di rischio, non raggiunga almeno il 51%).

In caso di tariffa *bonus-malus*, nell'attestato di rischio è indicata anche la classe di merito di provenienza e di assegnazione attribuita dall'impresa, con riferimento al proprietario del veicolo, in base a proprie regole interne oltre che alla corrispondente **classe di conversione universale (CU)**.

La CU è calcolata in base ad una scala comune a tutte le imprese, costituita da 18 classi di merito, e garantisce all'assicurato omogeneità di valutazione nel caso in cui passi da una compagnia ad un'altra.

L'attestato di rischio contiene inoltre: la denominazione dell'assicuratore, il nome del contraente, il numero del contratto, la formula tariffaria, la data di scadenza della polizza, i dati della targa del veicolo (ovvero i dati identificativi del telaio o del motore del veicolo assicurato), gli eventuali importi delle franchigie, richiesti e non corrisposti dall'assicurato, e la firma dell'assicuratore.



Il Decreto sulle liberalizzazioni in ambito RCA ha introdotto l'**attestato di rischio elettronico**, che consente, oltre al risparmio di inutili passaggi e sprechi di carta, la soluzione delle problematiche legate all'originalità dell'attestato fornito o alle dimenticanze del cliente.

In caso di stipula di un nuovo contratto RCA, infatti, l'assicurato non dovrà più fornire materialmente l'attestato di rischio cartaceo: le compagnie, tramite appositi database, potranno utilizzare il numero di targa del veicolo per recuperare tutti i dati sulla situazione assicurativa del cliente.

Periodo di osservazione

E' il periodo contrattuale di riferimento ai fini dell'annotazione nell'attestato di rischio dei sinistri provocati, detto periodo di osservazione, ha inizio, in caso di veicolo assicurato per la prima annualità, dal giorno della decorrenza della copertura assicurativa, e termina 60 giorni prima della scadenza dell'annualità assicurativa. Per le annualità successive, il periodo di osservazione ha una durata di 12 mesi, che decorrono dalla scadenza del periodo di osservazione precedente, e termina 2 mesi prima della scadenza dell'annualità assicurativa.

Periodo di validità dell'attestato di rischio

In caso di cessazione del rischio assicurato, ovvero in caso di documentata vendita, consegna in conto vendita, furto, demolizione, cessazione definitiva dalla circolazione o definitiva esportazione all'estero di un veicolo, o in caso di sospensione o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato



utilizzo del veicolo, l'ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di 5 anni.

Per i 5 anni successivi al suo rilascio, decorrenti dalla scadenza del contratto al quale tale attestato si riferisce, si potrà utilizzare l'attestato di rischio conseguito nel caso in cui si decida di riattivare un nuovo contratto, riferito o allo stesso veicolo (nelle ipotesi di sospensione e mancato rinnovo) o ad altro veicolo, acquistato dal medesimo assicurato o già in suo possesso (nelle ipotesi di cessazione del rischio), conservando, di conseguenza, la classe di merito maturata.

Nei contratti di leasing o di noleggio a lungo termine, non inferiori a 12 mesi, l'utilizzatore del veicolo può, alla scadenza, richiedere il rilascio di un duplicato dell'ultimo attestato di rischio relativo al veicolo utilizzato ed assicurare, presso la stessa o altra compagnia, il medesimo veicolo, se acquisito in proprietà mediante riscatto, o altro veicolo di proprietà, con la stessa classe di conversione universale (CU) risultante dall'attestato.

Il Regolamento Isvap n. 4 del 9 agosto 2006 riconosce inoltre la validità dell'attestato di rischio rilasciato da un assicuratore estero, prevedendo che, nel caso in cui il veicolo risulti già assicurato all'estero, il contratto è assegnato alla classe di merito CU 14, a meno che il contraente consegni la dichiarazione rilasciata dall'assicuratore estero che consenta l'individuazione della CU sulla base dei criteri contenuti nella tabella 1 del Regolamento. Nel caso in cui ciò non sia possibile (per la diversità dei sistemi) l'impresa di assicurazione è tenuta ad assegnare il contratto alla classe di merito CU 9, previa presentazione della



dichiarazione della consorella estera sul curriculum assicurativo del proprio assicurato. Tale dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, attestato di rischio.

Duplicato dell'attestato di rischio

Nel caso in cui l'originale dello stato di rischio sia deteriorato, smarrito o non sia pervenuto all'assicurato, è possibile richiederne un duplicato, che la compagnia di assicurazione ha l'obbligo di rilasciare entro 15 giorni dalla richiesta, senza alcun costo. Stesso diritto spetta al contraente che sia persona diversa dal proprietario del veicolo, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio e locatario (nel caso di locazione finanziaria).

Nel caso in cui si incarichi un terzo per il ritiro del documento, dovrà essere munito di delega corredata da copia di un valido documento di riconoscimento dell'avente diritto.

E' inoltre possibile inoltre richiedere l'attestato di rischio nel corso del rapporto contrattuale. Il documento, in questo caso, sarà quello relativo all'ultima scadenza contrattuale conclusasi, con l'indicazione dei sinistri verificatisi negli ultimi 5 esercizi. La possibilità di richiedere l'attestato di rischio durante lo svolgimento del rapporto contrattuale può essere utile per usufruire della possibilità, introdotta dalla legge Bersani, di ottenere la stessa classe di merito risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito su un veicolo già assicurato.



A chi rivolgersi

In caso di contenzioso derivante da un'applicazione non corretta del *malus*, è possibile formulare un reclamo, rivolgendosi all'ufficio preposto indicato nella nota informativa precontrattuale o sul sito web della compagnia di assicurazione.

Nel caso in cui il problema non venga risolto, o manchi una risposta da parte dell'impresa, è possibile inoltrare reclamo all'ISVAP e ricorrere alla procedura di conciliazione paritetica per la risoluzione bonaria della controversia in via stragiudiziale.

E' possibile accedere alla conciliazione formulando apposita richiesta direttamente o per il tramite di [Adiconsum](#), (alla voce "[Dove siamo](#)"), per usufruire del servizio di consulenza e assistenza individuale.